



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240 (COME MODIFICATO ALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022 N. 79, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36.

(Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 21/2025 del 26 marzo 2025, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 54/2025 del 26 marzo 2025)

(emanato con Decreto Rettorale n. 130/2025, prot. n. 26360 del 27 marzo 2025)

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Camerino, di seguito UNICAM, può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di seguito denominati "contrattisti".

ART. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

ART. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, a seguito della valutazione del profilo del ricercatore, che prevedano l'assunzione della persona vincitrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione può destinare risorse per il finanziamento o il cofinanziamento di contratti di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240.
2. L'attivazione dei contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni stipulate da Unicam con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Scuola deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Scuola deve necessariamente indicare:
 - a) il numero dei posti, per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca, a cui è collegato il contratto da stipulare a seguito della procedura;
 - c) la persona Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) la Scuola di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) l'impegno richiesto, il quale deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, che è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Tale trattamento economico è incrementabile, in base alla complessità del progetto di ricerca, e comunque nei limiti del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - j) la copertura economica dello stesso;
 - k) i criteri valutativi, di cui al successivo art. 8 comma 4 del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - m) eventuali ulteriori titoli;
 - n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte delle/dei candidate/i.
5. L'attivazione dei contratti di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
 - a) la modalità di selezione per titoli e colloquio;
 - b) i requisiti per la partecipazione alla procedura;
 - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascuna/ciascun candidata/o può allegare ai fini della valutazione;
 - e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte delle candidate e dei candidati;
 - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettanti al "contrattista";
 - h) l'eventuale data, ora e modalità di convocazione delle candidate e dei candidati al colloquio.
2. Il bando, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, viene pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino all'indirizzo <https://www.unicam.it> e sui siti del M.U.R. all'indirizzo <https://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea all'indirizzo <https://ec.europa.eu/euraxess>. Inoltre, il bando sarà pubblicato sull'Albo on-line dell'Ateneo.



3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo, di norma per un periodo di almeno 30 giorni.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, proposta dal Consiglio della Scuola e nominata con decreto del Rettore, è costituita da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, nel rispetto, ove possibile, di una adeguata rappresentanza di genere. Possono far parte della Commissione anche docenti e ricercatori di Università straniere che siano in possesso di titolo equivalente. Qualora i fondi per l'erogazione del contratto di ricerca derivino in tutto o in parte da finanziamenti esterni, un componente della Commissione potrà essere un esperto, indicato dall'ente finanziatore, con particolare competenza documentata rispetto all'oggetto del programma di ricerca.

2. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

3. I componenti della Commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo. Ai Commissari esterni all'Università viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione, ai sensi della normativa vigente.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere previste nel bando e riportate a verbale. Anche il colloquio potrà essere svolto in forma telematica.

5. Della Commissione giudicatrice non possono far parte:

- a) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
- e) i Professori straordinari a tempo determinato, di cui all'art. 1 comma 12 della Legge 4.11.2005 n. 230;
- f) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

6. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente comma.

7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7

Candidate/i ammissibili alle selezioni



1. Possono partecipare alle selezioni le candidate e i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente, al solo fine del conferimento del contratto, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni le candidate e i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'Albo ufficiale di Ateneo.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle procedure, di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/ 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, con un professore afferente alla Scuola che ha proposto l'attivazione della procedura per il conferimento del contratto di ricerca, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Rettore, e notificata all'interessata/o.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte delle candidate e dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. Alla valutazione seguirà un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca delle candidate e dei candidati. Il colloquio sarà pubblico, potrà essere svolto in modalità telematica e dovrà essere comunicato alle/ai concorrenti con un preavviso di almeno 15 giorni.
3. Le candidate e i candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. Le candidate e i candidati saranno valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. Ai criteri di cui al comma 4 lettere a), b) e c) saranno attribuiti un massimo di 70 punti, mentre al colloquio sarà riservato un massimo di 30 punti.
6. La Commissione stabilisce nella prima riunione i criteri e punteggi per la valutazione delle candidate e dei candidati e trasmette il verbale al Responsabile del procedimento, il quale procede alla relativa pubblicazione sul sito di Ateneo.



7. La Commissione, dopo adeguata e ponderata valutazione, sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4 lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti alle candidate e ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascuna/ciascun concorrente, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dalle candidate e dai candidati e individua la persona vincitrice della procedura. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data alla candidata o al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra coloro che partecipano alla selezione e, in subordine, alla candidata o al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e di protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene individuata la persona vincitrice del contratto di ricerca e viene approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza della persona vincitrice, si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidate e candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 2 anni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessata/o non superiore ad ulteriori 60 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessata/o è considerata rinuncia alla presa di servizio, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessata/o a presentare la documentazione richiesta, ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro;



- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Scuola il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) il rinvio alla normativa applicabile ai ricercatori a tempo determinato di Unicam in materia di proprietà intellettuale, trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di comportamento e nel Codice Etico dell'Ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore

4. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11

Rapporto di lavoro

- 1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
- 2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.
- 3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio della Scuola, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi anche nella forma potenziale, e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
- 4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 5. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81 del 2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 12

Proroga dei contratti

- 1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni, di cui all'art. 22 comma 2 della Legge n. 240 del 2010.
- 3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Scuola nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4. La delibera del Consiglio di Scuola dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore, o suo delegato.



ART. 13

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni, di cui all'art. 22 comma 2 della Legge n. 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato o diminuito secondo quanto disposto nell'articolo 4 comma 3 lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Scuola nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Scuola dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore, o suo delegato.

ART. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca, ratificata dal Consiglio di Scuola.

ART. 15

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.



2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le Amministrazioni pubbliche.

3. I Contrattisti di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna anche di formazione, previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitti di interesse. L'esercizio di attività lavorative, comunque denominate, non preventivamente autorizzate dall'Ateneo è motivo di risoluzione del contratto.

ART. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4 comma 3 lettera i) del presente regolamento.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione, né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto rettorale, entra in vigore nella stessa data di emanazione del decreto ed è pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.unicam.it/ateneo/regolamenti>.